

CAPITOLO XXIV.

PROTEZIONISMO MARITTIMO.

153. Inizi del protezionismo marittimo — 154. Protezionismo diretto dell' Inghilterra — 155. Id. della Francia — 156. Protezionismo indiretto moderno — 157. Protezionismo in Italia.

153. Per quanto non costituisca materia di diritto ma piuttosto di economia, completiamo, per il legame che unisce tutte le leggi marittime, questo corso con una rapida sintesi dell'azione spiegata dallo Stato nel proteggere le industrie e i traffici del mare.

Nell'epoca in cui non vi era ancora una marina esclusivamente da guerra, l'intervento dello Stato esplicito sotto forma d'incoraggiamenti e di privilegi in favore della marineria nazionale per favorirne lo sviluppo, trova la sua ragione nell'interesse politico per l'idea di accrescere in tal modo il potere marittimo del Paese. A questo criterio erano informate le speciali disposizioni di re Atelstano d' Inghilterra (anno 925) ¹⁾, di Enrico II (1181) ²⁾, di Giacomo I d'Aragona (1227) ³⁾, di

¹⁾ Concessione di titoli di nobiltà ai commercianti che compivano più di tre viaggi nel Mediterraneo.

²⁾ Proibizione della vendita delle navi all'estero e ai marinai di prestar servizio sotto altre bandiere.

³⁾ Proibizione di caricare merci nazionali su navi estere.